

TI_GERICHTE 90.2006.4 vom 22. Januar 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-01-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2006.4

FR: TI_GERICHTE 90.2006.4 du 22 janvier 2007

IT: TI_GERICHTE 90.2006.4 del 22 gennaio 2007

Regeste

non approvazione dell'attribuzione alla zona edificabile di terreni esposti a pericoli naturali

Erwägungen

E. 4.1

Attraverso la risoluzione impugnata il Consiglio di Stato ha dato seguito all'ingiunzione di questo tribunale, di cui alla sentenza 27 gennaio 2005, di non approvare l'attribuzione alla zona edificabile dei terreni esposti a pericoli naturali (caduta sassi) nei comparti di _____ e _____ (che qui non interessa) e, del pari, l'art. 31 NAPR. Il Governo era inoltre stato invitato a stabilire quali provvedimenti avrebbero dovuto essere adottati per gestire i territori interessati sintanto che non poteva essere approvata una nuova pianificazione. Nel dar seguito a quest'ordine, il Consiglio di Stato ha voluto tenere in debito conto le risultanze degli studi effettuati e del PZP, frattanto pubblicato e fondato su questi ultimi, per limitare la non approvazione ai soli fondi soggetti a pericolo medio o alto. Tra di essi, nella categoria del pericolo medio, figurano i mapp. 201 e 202, assegnati dal previgente piano regolatore, in quanto non boschivi, alla zona fabbricabile. La risoluzione governativa merita tutela a dispetto delle censure ricorsuali.

E. 4.2

Intanto, essa non disattende né il principio della stabilità dei piani, né la garanzia della proprietà. In effetti, giusta l'art. 21 cpv. 2 LPT, in caso di notevole cambiamento delle circostanze i piani di utilizzazione sono riesaminati e, se del caso, adattati. La scoperta di un grave errore nella pianificazione in vigore costituisce un ulteriore motivo di modifica del piano (DTF 14 gennaio 2003 inc. 1A.167/2002, 1P.425/2002, consid. 3.7.1.). Nel caso concreto, l'accertamento, di natura tecnica, che è sfociato nello studio del CIRN, del 19 luglio 1999, in merito dell'esposizione a pericolo medio o alto di caduta sassi di una rilevante porzione del territorio comunale, che il piano regolatore previgente, approvato dal Consiglio di Stato il 2 luglio 1991, aveva definito come edificabile, costituisce di tutta evidenza un notevole cambiamento delle circostanze, atto a legittimare un riesame della pianificazione in merito all'edificabilità di questo territorio. In ogni caso l'assegnazione senza restrizioni al territorio fabbricabile di un'area esposta a siffatto pericolo, sancita attraverso il previgente piano regolatore, costituirebbe, nello stesso tempo, un grave difetto della pianificazione, che parimenti ne legittimerebbe un riesame. Va ad ogni buon conto rilevato che, nella risoluzione di approvazione del piano regolatore previgente 2 luglio 1991 il Governo aveva indicato la necessità di verificare ed approfondire gli studi esistenti in merito alle zone potenzialmente soggette a pericoli naturali (cfr. ris. cit., cifra 3.6.1.4). Dopo la scoperta di questo pericolo, i ricorrenti non possono dunque pretendere di senz'altro mantenere i mapp. 201 e 202 in zona edificabile: queste particelle risultano infatti esposte a un pericolo medio di caduta sassi, che pregiudica la loro idoneità all'edificazione

giusta l'art. 15 LPT (cfr. più in dettaglio consid. 4.3. che segue) e, di conseguenza, la possibilità di ulteriormente confermarne l'inclusione nella zona edificabile. Poco importa se lo Stato ha tardato nell'esecuzione degli accertamenti necessari e la procedura di adozione del PZP, fondato sulle risultanze di questi accertamenti, non fosse ancora conclusa al momento dell'inoltro del loro gravame.

E. 4.3

A torto gli insorgenti tendono a minimizzare i pericoli, pretendendo di poterli gestire autonomamente. Va anzitutto rilevato che, in questa sede, essi non possono rimettere in discussione il grado di esposizione a pericolo (medio), che è stato definito in sede di allestimento del PZP per quanto concerne i mapp. 201 e 202. Con risoluzione 22 agosto 2006 (n. 3900), contestualmente all'adozione del PZP, il Consiglio di Stato ha difatti respinto, in via definitiva, il loro ricorso, con cui chiedevano l'assegnazione degli stessi alla zona di pericolo residuo sulla scorta, segnatamente, del referto peritale 15 dicembre 2004 della _____, parimenti allegato alla presente impugnativa quale doc. C. Questo referto riferisce in ogni caso dell'esposizione dei fondi in oggetto alla caduta di sassi. Il perito dei ricorrenti, in un ulteriore rapporto, datato 11 marzo 2005 (doc. D) consiglia, per la tutela delle particelle, la posa di una rete di 2 m di altezza su di una lunghezza di 20 m nella parte a monte del mapp. 202, i cui costi sono stati stimati in ca. fr. 30'000.--. Quest'ultimo rapporto, preavvisato in linea di principio in modo favorevole sotto l'aspetto tecnico dall'ufficio pericoli naturali, incendi e progetti (doc. E) conferma pertanto pienamente la necessità di realizzare delle opere di protezione affinché il requisito dell'idoneità all'edificazione dei fondi dei ricorrenti possa essere adempiuto. Con risoluzione 3 maggio 2006, cresciuta in giudicato, il municipio di RA 1, sulla scorta dell'opposizione dipartimentale del 21 aprile precedente, ha tuttavia negato agli insorgenti il rilascio della licenza edilizia per costruire queste opere di premunizione. L'opposizione dell'autorità cantonale è stata fondata sull'assenza di coordinamento di questo intervento con quelli previsti dal piano cantonale di premunizione e risanamento e sul non soddisfacimento dei requisiti posti dall'art. 24 LPT, trattandosi di impianto da realizzare fuori delle zone edificabili. Gli insorgenti non sono, di conseguenza, in grado di soddisfare autonomamente alle necessità di tutela dei loro fondi. Va d'altro canto ricordato che, com'è stato messo ampiamente in luce nelle sentenze precedentemente emesse da questo tribunale (cfr. tra tante, da ultimo, quella appena citata 27 gennaio 2005, consid. 4.1.) il pericolo di caduta di sassi incombe su un territorio relativamente ampio, oltretutto prevalentemente già edificato con abitazioni. Con ogni evidenza questo pericolo non può pertanto essere semplicemente scongiurato tramite l'imposizione di particolari provvedimenti di sicurezza per i soli edifici di nuova costruzione, come potrebbe essere il caso per i fondi dei ricorrenti, ancora ineditati. L'intervento di realizzazione delle opere di tutela della zona fabbricabile deve pertanto abbracciare l'intero territorio interessato dai pericoli; donde la necessità che tale intervento venga compiutamente e complessivamente studiato e realizzato, in primo luogo, dall'ente pubblico nel contesto dell'adozione del piano regolatore comunale rispettivamente del piano cantonale di premunizione e risanamento. L'obbligo del proprietario di realizzare sul suo fondo dei provvedimenti protettivi al momento dell'edificazione assume, invece, un ruolo subalterno e complementare rispetto all'intervento di premunizione generale che dev'essere promosso dall'ente pubblico. La risoluzione impugnata non disattende pertanto né il principio dell'interesse pubblico né quello della proporzionalità.

E. 4.4

Pure a torto gli insorgenti sostengono infine che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto approvare l'attribuzione alla zona edificabile dei fondi di loro proprietà, istituendo nel contempo una zona di pianificazione ai sensi dell'art. 58 LALPT. Il Governo non può difatti approvare una proposta pianificatoria viziata, che disattende cioè il diritto (art. 26 cpv. 1 LPT; 37 cpv. 1 LALPT; cfr. inoltre il consid. 2 che precede). Rettamente, per contro, nel caso in esame, a seguito della mancanza di una pianificazione dovuta alla non approvazione delle zone edificabili soggette a pericolo di caduta sassi di grado medio e alto, nella risoluzione impugnata il Consiglio di Stato ha incaricato il comune - e per esso il municipio - di istituire una zona di pianificazione per gestire il territorio interessato sino all'avvento di un nuovo ordinamento dell'utilizzazione in applicazione degli art. 27 LPT, 58 segg. LALPT. Invano, pertanto, i ricorrenti chiedono che nel caso concreto si possa applicare la stessa soluzione recentemente adottata per alcuni comparti della città di _____ esposti a pericolo di caduta sassi e blocchi. In effetti, il 21 novembre 2005 il municipio della capitale ha adottato una zona di pianificazione che ha interessato alcune parti della zona edificabile esposte a pericolo di grado elevato e medio; il piano regolatore di _____ è tuttavia già in vigore da alcuni anni, per cui - inevitabilmente - la zona di pianificazione doveva essere sovrapposta ad una zona edificabile approvata: non esistevano alternative. Nella fattispecie, per contro, il Governo doveva ancora approvare le zone edificabili di _____ esposte a siffatti pericoli. Bene ha quindi fatto, per i motivi appena esposti, a non ratificarle.

E. 4.5

Spetterà, in definitiva, al piano regolatore comunale, rispettivamente al piano cantonale di premunizione e risanamento di pianificare compiutamente le opere di premunizione (pubbliche e, se del caso, private) necessarie a conferire al territorio interessato l'idoneità all'edificazione, di ripartire il compito di eseguirle ed il loro finanziamento e di stabilire altresì il momento in cui, dopo l'esecuzione, i terreni interessati potranno finalmente soddisfare i requisiti di cui all'art. 15 LPT. Per quanto concerne particolarmente i terreni non ancora edificati, come quelli dei ricorrenti, lo svolgimento di questo iter è tuttavia subordinato alla condizione che, dopo la ponderazione di tutti gli interessi in gioco (art. 3 OPT), la decisione di attribuirli alla zona fabbricabile sebbene esposti al pericolo di caduta sassi di grado medio, manifestata dal consiglio comunale di _____ ma non confermata dal Governo, venga ulteriormente riproposta e possa essere approvata. 5. Il ricorso, infondato, dev'essere respinto. La tassa di giudizio dev'essere posta a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmM). Al comune, che ha formulato conclusioni proprie, ma in ogni caso favorevoli all'approvazione dell'assegnazione al territorio edificabile dei mapp. 201 e 202, non vengono assegnate ripetibili (art. 31 PAmM). Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF). 4. Intimazione a: , ; , rappr. dal; C . terzi implicati PI 1 rappr. da: RA 1 CO 1 rappr. da: RA 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.